

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Sezione consultiva

Adunanza di Sezione del 31 luglio 2020

Parere n. 3/2020

OGGETTO: Assemblee federali elettive.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione prot. n. 753/Presidenza in data 13/07/2020, con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha chiesto il parere della Corte Federale d'Appello sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi;

osserva quanto segue.

#### **1. Il quesito.**

Il Presidente della FIGC, in data 3 luglio 2020, inviava a tutte le componenti federali la nota prot. n. 358 nella quale evidenziava, tra l'altro, che il percorso elettorale relativo alle elezioni federali per il rinnovo delle cariche del quadriennio 2021/2024 avrebbe dovuto avviarsi “*successivamente alla definizione degli organici dei campionati professionistici e dilettantistici relativi alla stagione sportiva 2020/2021*”.

Tale nota veniva riscontrata in data 8 luglio 2020 dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che rappresentava come la decisione del Presidente Federale mal si conciliava con i tempi e le modalità di definizione degli organici dei campionati organizzati a livello regionale dalla LND, prospettando invece una interpretazione delle norme elettorali per cui il percorso elettorale di tale Lega dovrebbe iniziare, dati i tempi tecnici, non oltre il 1° settembre 2020.

Inoltre, nella stessa nota, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti evidenziava che, dal momento che in diverse realtà il completamento degli organici avviene alla fine del mese di ottobre, la compagine chiamata al voto (con inizio del percorso non oltre il 1° settembre) dovrebbe essere quella relativa agli organici dei campionati professionistici e dilettantistici 2019/2020 e non 2020/2021.

Pertanto, in conclusione, il Presidente della LND rappresentava la volontà di quella Lega di dar vita al percorso elettorale dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, coinvolgendo in detto percorso le società dilettantistiche di cui agli organici della stagione sportiva 2019/2020, e di convocare l'Assemblea ordinaria elettorale per il mese di ottobre 2020.

Tanto premesso, il Presidente Federale, sul presupposto che le questioni emergenti assumono valenza e rilevanza generale all'interno della Federazione con specifico riferimento al tema interpretativo finalizzato all'individuazione del *dies a quo* di inizio dei percorsi elettorali e considerato che esso debba costituire anche un termine inderogabile prima del quale i percorsi elettorali non possano essere iniziati, ha ritenuto opportuno chiedere, con la nota in epigrafe, l'avviso di questa Sezione, laddove il Presidente della FIGC, ai sensi dell'art. 21 del relativo Statuto convocasse l'Assemblea ordinaria elettiva alla data del 15 marzo 2021, sulle seguenti tre questioni:

*“1. quale sia, in generale e astratto, la base legittimata alla partecipazione alla assemblea ordinaria elettorale con riferimento all'anno dei Campionati professionistici e dilettantistici e quindi, nella fattispecie:*

*2. se per il quadriennio 2021-2024 possano partecipare al percorso elettorale relativo alla*

*assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 o di quella 2020/2021;*

*3. infine, considerato il vigente quadro normativo federale, quali debbano essere i criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici alla assemblea ordinaria elettiva di cui all'art. 21 dello Statuto Federale laddove il Presidente della Federazione la convocasse per la data del 15 marzo 2021 e comunque se la data di convocazione della Assemblea ordinaria elettiva, nel rispetto del richiamato art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il dies a quo per l'avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.”*

## **2. Considerazioni.**

Alla luce del quadro rappresentato, per la Presidenza della FIGC si è posta doverosamente l'esigenza di individuare una soluzione unitaria per tutte le componenti federali relativamente ai criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali prodromici alla Assemblea ordinaria elettiva di cui all'art. 21 dello Statuto Federale.

In proposito, va preliminarmente considerato che proprio il citato art. 21 dello Statuto Federale dispone che *“L'assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giuochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo”*.

Alla luce del richiamato disposto normativo, si deve, quindi, in primo luogo, ritenere legittima l'ipotesi formulata di convocazione di detta Assemblea per la data del 15 marzo 2021, anche alla luce della espressa previsione della Carta Olimpica: *“Un'Olimpiade è un periodo di quattro anni consecutivi, che inizia il 1° gennaio del primo anno e finisce il 31 dicembre del quarto anno”*.

Premesso ciò, occorre valutare i criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici all'Assemblea ordinaria elettiva.

A tal riguardo, non può che ritenersi che tali percorsi debbano trarre avvio dalla convocazione di detta Assemblea ordinaria elettiva e che, pertanto, la convocazione dell'Assemblea, nei termini indicati dall'art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il *dies a quo* per l'avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.

Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 202/A pubblicato il 20 maggio 2020, nell'approvare i nuovi Principi Informatori degli Statuti e dei regolamenti delle Leghe sulla base degli indirizzi forniti dal CONI ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. K dello Statuto Federale, statuisce, all'art. 3, comma 3, che *“La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della assemblea elettiva della FIGC”*.

E infatti, lo statuto della Lega A, art. 10, co. 4, stabilisce che le elezioni del nuovo consiglio devono tenersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell'assemblea elettiva della FIGC e identica norma è contenuta nell'art. 7, co. 3 dello statuto della Lega B, nell'art. 1, comma 1 del regolamento elettivo della assemblea AIA, e nell'art. 1, co. 3, lett. a) delle Norme di Procedura per le assemblee della LND.

Considerando che le assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio Femminile, della Divisione Calcio a Cinque, ai sensi dell'art. 5 delle Norme procedurali per le assemblee della LND, devono essere convocate almeno sette giorni prima della data stabilita per la convocazione della corrispondente assemblea elettiva della LND, e che anche l'art. 1 del Regolamento Elettivo dell'assemblea generale AIA stabilisce che comunque l'assemblea deve tenersi dopo le Assemblee sezionali elettive, si deve ritenere che il Legislatore FIGC abbia previsto che tra la convocazione formale della assemblea elettiva della FIGC e la data della seduta debbano intercorrere almeno sessanta giorni, appunto per concedere alle altre componenti federali di iniziare e concludere il proprio percorso elettorale in un lasso di tempo ritenuto più che congruo per la bisogna.

Ne discende, sulla base delle richiamate indicazioni normative, che il percorso elettorale non possa comunque iniziare prima della scadenza del quadriennio olimpico, fissata, come si è visto, al 31 dicembre del quarto anno solare.

Nell'ipotesi in argomento, quindi, di convocazione dell'Assemblea federale elettiva per il 15 marzo 2021, le elezioni delle componenti federali devono svolgersi (dopo il 31 dicembre 2020 e comunque) entro il 28 febbraio 2021 con un percorso che ben può avere inizio con la convocazione dell'Assemblea federale elettiva, nel termine di sessanta giorni antecedenti previsto dall'art. 21 dello Statuto Federale o anche in un termine ancora anticipato tenuto conto, in situazioni eccezionali e motivate, della particolarità e delle condizioni del momento.

Inoltre, anche considerando i precedenti, le Assemblee delle singole componenti della Lega Nazionale Dilettanti si sono sempre tenute a breve distanza temporale da quella ordinaria federale elettiva (ad es., nel 2016-2017, tra fine novembre 2016 e fine gennaio 2017 rispetto all'Assemblea ordinaria elettiva delle Figg tenutasi il successivo 6 marzo 2017); certamente mai con un anticipo di tanti mesi come avverrebbe nell'ipotesi avanzata ora dalla Lega Nazionale Dilettanti anche nella successiva nota prot. n. 989 del 28 luglio 2020.

Significativa, al riguardo, è poi la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 25/TFN, pubblicato il 14 ottobre 2016, nella quale non vengono riconosciuti i motivi di urgenza nell'indizione della Assemblea *“dal momento che non si è ancora a ridosso della scadenza”*.

Da ciò discende anche - considerato che, in via generale ed astratta, la base legittimata alla partecipazione all'Assemblea ordinaria elettorale non può che essere quella dei Campionati professionistici e dilettantistici in corso al momento dell'avvio del percorso elettorale - conseguentemente che, per il quadriennio 2021/2024, possano partecipare al percorso relativo all'Assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati di cui alla stagione sportiva 2020/2021.

### **3. Conclusioni.**

Alla luce degli argomenti esposti, la Sezione ritiene che, in ordine ai quesiti prospettati dal Presidente Federale, si debba fornire risposta nel senso che i criteri di fissazione, anche temporali, dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici all'Assemblea ordinaria elettiva vadano individuati in modo che tali percorsi traggano avvio dalla convocazione di detta Assemblea ordinaria elettiva e che, pertanto, la convocazione dell'Assemblea, nel termine indicato dall'art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il *dies a quo* per l'avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.

Da ciò discende anche - considerato che, in via generale ed astratta, la base legittimata alla partecipazione all'Assemblea ordinaria elettorale non può che essere quella dei Campionati professionistici e dilettantistici in corso al momento dell'avvio del percorso elettorale - conseguentemente che, per il quadriennio 2021/2024, possano partecipare al percorso relativo all'Assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati di cui alla stagione sportiva 2020/2021.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi

IL PRESIDENTE

Claudio Zucchelli

Depositato in Roma il 3 agosto 2020

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce